



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Ploaghe - Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto "Lavori di messa in sicurezza del versante franoso in Località Zaccaria".

Il Segretario Generale

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, l'intervento in oggetto ricade in un'area individuata dal P.A.I a pericolosità da frana Hg3 e Hg2;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione del Comune di Ploaghe, allegata allo Studio di compatibilità, con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento in un'area a pericolosità Hg3 e Hg2, l'ammissibilità e la compatibilità dello stesso con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I. e la sua conformità con gli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che per il suddetto intervento è stato redatto lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto di "Lavori di messa in sicurezza del versante franoso in Località Zaccaria", redatto dal Dott. Ing. Fabio Tedde, iscritto al n. 984 dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Sassari, e dal Dott. Geol. Antonio Damiano Mulas, iscritto al n. 571 dell'Ordine dei Geologi della Sardegna, proposto dal Comune di Ploaghe per l'approvazione ai sensi dall'art. 23 comma 6 lett. (a) e (b), trasmesso al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna, è costituito dai seguenti allegati:

- Allegato C - Studio di compatibilità geologica e geotecnica e Allegati - prot. ADIS n. 2504 del 7.03.2025
- Allegato - Integrazioni - prot. ADIS n. 2504 del 7.03.2025

CONSIDERATO che lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui sopra ha come oggetto i seguenti interventi:

Area 1 – Strada comunale S'Iscaleone: regolarizzazione e sagomatura del pendio secondo le pendenze di progetto, previa pulizia e decespugliamento delle zone interessate, contenimento della scarpata mediante posa gabbioni con rete metallica a doppia torsione con rivestimento polimerico, riempiti con idoneo ciottolame proveniente da cava e regimazione delle acque provenienti dal pianoro soprastante;

Area 2 – Via del Cimitero: posa in opera di muro di contenimento in C.A. prefabbricato o gettato in opera, regimazione delle acque provenienti dal pianoro soprastante e realizzazione di una cunetta piana alla francese;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Area 3 e 4 – Via Su Cantaru, Convento, Scuole, Via Fonte Zaccaria: preventivo disgaggio dei volumi rocciosi instabili e risagomatura delle porzioni sommitali della parete rocciosa, sede del distacco dei massi, successivo posizionamento di reti in aderenza per il contenimento dei volumi rocciosi non disgaggiati, regimazione dei deflussi tramite un'opera di drenaggio per la captazione e smaltimento delle acque di scorrimento superficiale e decespugliamento e pulizia del versante, compreso taglio di vegetazione spontanea anche fitta e di rilevante entità;

VISTA la relazione istruttoria sullo Studio di compatibilità di cui sopra, redatta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico, prot. n. 3555 del 31.03.25 a conclusione della quale si sottolinea che l'intervento in questione, è da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) delle Norme di Attuazione del P.A.I. e compatibile con quanto previsto dall'art. 23, comma 9, delle N.A., considerando in particolare che l'intervento in questione non peggiora le condizioni di equilibrio statico dei versanti e la stabilità dei suoli e non incrementa le condizioni di rischio specifico degli elementi vulnerabili interessati, ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito, come previsto dalle lettere b) ed l) dello stesso comma;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

di approvare lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto di "Lavori di messa in sicurezza del versante franoso in Località Zaccaria", proposto dal Comune di Ploaghe, costituito dai seguenti allegati:

- Allegato C -Studio di compatibilità geologica e geotecnica e Allegati - prot. ADIS n. 2504 del 7.03.2025
- Allegato - Integrazioni - prot. ADIS n.2504 del 7.03.2025

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal P.A.I. vigente e alla disciplina delle relative N.A.. Tale perimetrazione potrà essere modificata solo a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante, presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle N.A. del P.A.I..

Si sottolinea che, ai sensi dell'art.19, comma 4, delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Si prescrive che il Comune di Ploaghe assicuri la funzionalità nel tempo dell'intervento di mitigazione in questione mediante l'iscrizione nel bilancio di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, secondo capoverso, *“in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 13, il presente provvedimento *“non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità”*.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. n. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974, e successive modifiche ed integrazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

La presente determinazione è pubblicata integralmente sul sito dell'Autorità di Bacino e mediante avviso sul BURAS.

Il Segretario Generale
Costantino Azzena

Siglato da :

PIERCARLO CIABATTI

GIUSEPPE CANE

PAOLO BOTTI